

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA

n. 19 del 20-04-2017

OGGETTO: UTILIZZAZIONE EX ART.14 DEL CCNL 22.01.2004 DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI CASTELPIZZUTO PRESSO IL COMUNE DI PESCOLANCIANO (IS)

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *venti* del mese di *Aprile* con inizio alle ore 19:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	Cognome e Nome	Carica	Partecipazione
1	DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO	SINDACO	Presente
2	CARLUCCI FERNANDO ANTONIO	ASSESSORE	Assente
3	FRANGIONE ROBERTO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA

Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Comune di Pescolanciano (IS) con nota prot. n. 912 del 20.04.2017 - acquisita al nostro protocollo in data 20.04.2017 con il n.605 - ha avanzato richiesta di poter utilizzare presso il proprio Comune, l'Agente di Polizia Municipale di questo Comune, per un tempo pari a n. 9 ore settimanali nel periodo dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017;

Visto l'art.14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004- tuttora vigente per effetto del rinvio di cui all'art.1, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 11 aprile 2008 – il quale prevede che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

Rilevato che in base all'art.70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 in tutti i casi nei quali gli enti sono tenuti ad autorizzare l'utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche amministrazioni, queste rimborsano all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale, disciplina richiamata anche dalla citata dichiarazione congiunta n.13 del CCNL 2004;

Tenuto conto che con l'utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, determina per il dipendente l'insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza gerarchico-funzionale, dall'altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l'ente di appartenenza;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Pescolanciano, nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli Enti Locali, autorizzando il dipendente sig. Romano Remo – Vigile Urbano a tempo pieno e indeterminato- cat.C3 - a prestare servizio, **per nove ore settimanali** presso il Comune di Pescolanciano (IS);

Ritenuto di disciplinare il rapporto di lavoro in questione per mezzo di apposita convenzione, all'uopo predisposta;

Visto l'art.48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri previsti dall'Articolo 49 del TUEL n.267/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di accogliere la richiesta del Comune di Pescolanciano e di autorizzare il dipendente comunale sig. Romano Remo – Agente di Polizia municipale del Comune di Castelpizzuto assunto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella cat. C- pos. ec. C3 del CCNL – a prestare servizio presso il Comune di Pescolanciano per n. 9 ore settimanali nel periodo dal 24 aprile 2017 al 31 maggio 2017;

- 2) Di rilevare, quindi, che il dipendente sopramenzionato presterà la propria attività presso il Comune di Pescolanciano per n. 9 ore settimanali , fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge;
- 3) Di dare atto che il servizio temporaneo, avviene ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni/Autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004 nonché dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004 e sarà regolato dall'allegato schema di Convenzione che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di stabilire che durante tutto il periodo il trattamento economico, previdenziale e assistenziale oltre oneri accessori del predetto dipendente , riferito a n.6 ore settimanali , rimane a carico del Comune di Castelpizzuto, che provvederà alla gestione della procedura di liquidazione delle complessive spettanze. Il Comune di Pescolanciano provvederà, per intero, a rimborsare dette spese;
- 5) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra ;
- 6) Di inviare il presente atto al Comune di Pescolanciano ed al dipendente interessato;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-04-2017 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-04-2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Castelpizzuto, 24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 24-04-2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GABRIELLA QUARANTA

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCOLANCIANO (IS) ED IL
COMUNE DI CASTELPIZZUTO (IS) PER L'UTILIZZAZIONE DI PERSONALE AI
SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI
E AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 - (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)**

L'anno 2017 il giorno del mese di

TRA I SIGNORI:

- 1) **MANOLO SACCO** , nato a, il, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di PESCOLANCIANO (IS) , C.F., in esecuzione della deliberazione del G.C. n. _____ del _____, immediatamente eseguibile;
- 2) **FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO** nato ail il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di CASTELPIZZUTO (IS), C.F., in esecuzione della deliberazione del G.C. n. _____ del _____ immediatamente eseguibile;

Di seguito entrambi individuati per brevità anche come "Amministrazioni" o "parti";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Pescolanciano ravvisa la necessità di ricorrere all'attività lavorativa di un Agente di polizia municipale esterno all'ente stante la temporanea assenza del proprio Agente di polizia municipale;

EVIDENZIATO che:

- il Comune di Pescolanciano ha chiesto, per soddisfare tale esigenza di carattere temporaneo, al Comune di Castelpizzuto la disponibilità all'utilizzo, ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, del Signor Romano Remo- agente di polizia municipale - dipendente a tempo pieno ed indeterminato del predetto Comune- categoria C pos. ec. C3 ;
- il Comune di Castelpizzuto ha dichiarato la propria disponibilità;

SPIEGATO che:

- l'art. 14 del C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali, sottoscritto il 22 gennaio 2004, prevede, tra l'altro, che, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

Tutto ciò premesso, le parti, di comune accordo,

CONVENGONO e DICHIARANO

quanto segue:

ART. 1 Valore della Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione nonché presupposto della volontà dei due Comuni.

Art. 2

Oggetto e Finalità

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Castelpizzuto da parte del comune di Pescolanciano , per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza e, qualora necessario, al di fuori del normale orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Al personale utilizzato in base alla presente Convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004 e s.m.e.i.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all'art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Castelpizzuto acconsente all'utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte del Comune di Pescolanciano, di proprio personale, per l'espletamento di attività, connesse alla tipologia ed alla categoria professionale del dipendente interessato.

Art. 3

Individuazione del personale utilizzato

Il Comune di Pescolanciano individua nel dipendente sig. ROMANO REMO , inquadrato nella categoria C, posizione economica C3, agente di polizia municipale il personale disponibile da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Pescolanciano, previa autorizzazione espressa con la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata ;

L'utilizzo di detto personale distaccato in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso, antecedente all'inizio del periodo di utilizzo, da parte del lavoratore interessato, il quale ha in effetti già manifestato il proprio assenso.

Art. 4

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata fino al 31 maggio 2017 ;

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale ed il recesso avrà decorrenza decorsi 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 5

Tempi di utilizzo del Personale

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Pescolanciano e, quindi, il tempo di utilizzo da parte del Comune è pari a n. 9 ore settimanali, da effettuarsi come da calendario che sarà stabilito di comune accordo tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale.

Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

Art. 6

Gestione del personale utilizzato

Il rapporto di lavoro del citato personale dipendente del comune di Castelpizzuto è gestito dall'Ente di provenienza (Comune di Castelpizzuto), titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte del Comune di Pescolanciano, Ente di utilizzazione.

Il Comune di Pescolanciano utilizzerà il personale in argomento sulla base di specifico programma, definito in base al contemperamento delle proprie esigenze con quelle del Comune di Castelpizzuto con le seguenti modalità:

a. Impiego del lavoratore nell'ambito di servizi e strutture organizzative afferenti alle sue specializzazioni/qualificazioni professionali;

b. Impiego del lavoratore con modalità volte a garantire il razionale utilizzo del lavoro ;

Le Parti organizzano un sistema informativo inerente il personale utilizzato al fine di ottimizzarne la gestione e di razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

In ogni caso, il Comune di Pescolanciano richiederà preventivamente autorizzazione al Comune di Castelpizzuto per qualsiasi iniziativa, concernente detto personale, non espressamente compresa nella presente regolamentazione e, comunque, comunicherà immediatamente al Comune di Castelpizzuto ogni informazione inerente il personale di che trattasi.

Art. 7

Oneri finanziari e Riparto

L'Ente di appartenenza dovrà provvedere al pagamento, a favore del dipendente distaccato, del trattamento economico, curerà la riscossione delle ritenute ed il versamento delle stesse, il pagamento dei contributi obbligatori, la compilazione dei modelli fiscali e contributivi e quant'altro connesso alla retribuzione;

L'Ente utilizzatore, Comune di Pescolanciano, rimborserà al Comune di Castelpizzuto e previa trasmissione del rendiconto delle spese anticipate da parte del Comune di Castelpizzuto, gli oneri conseguenti al servizio reso dal dipendente in argomento presso il suddetto Ente utilizzatore.

I Comuni convenzionati commisurano le prestazioni lavorative del personale in argomento, utilizzato dal Comune di Pescolanciano in modo parziale, cioè durante l'orario di lavoro dell'Ente di appartenenza, in n. 36 ore settimanali complessive, e si accollano l'onere finanziario relativo proporzionalmente alla misura del servizio di cui fruiscono.

Art.8

Forme di consultazione e di coordinamento

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati nonché il coordinamento delle decisioni in merito all'utilizzo del personale avviene con incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci o loro delegati che opereranno al fine di garantire il buon funzionamento del servizio e la puntuale esecuzione della presente convenzione

Art. 9

Revisioni e Possibili Estensioni Temporali della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare:

a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata;

b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

La presente Convenzione può essere prorogata previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Art. 10

Inadempimenti

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all'altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

- a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;
- b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

Art. 11

Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti inadempimenti gravi:

- a) quando il Comune di Pescolanciano utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni specifiche in essa contenute o comunque in modo difforme da quanto con la stessa regolamentato;
- b) quando il Comune di Castelpizzuto contravvenga ai propri impegni, particolarmente impedendo al dipendente di operare effettivamente presso il Comune di Pescolanciano o comunque ostacolandone senza fondate ragioni l'attività presso l'Ente utilizzatore;
- c) quando il Comune di Pescolanciano non ottemperi, ad intervenuta diffida, agli obblighi finanziari previsti;
- d) quando una delle Amministrazioni reiteri per lungo/rilevante periodo comportamenti costituenti inadempimenti di lieve rilevanza ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà alla risoluzione della Convenzione.

Art. 13

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Le spese inerenti la stipulazione della presente Convenzione qualora si richieda la registrazione in caso d'uso, saranno poste a carico dei Comuni sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Pescolanciano _____

Per il Comune di Castelpizzuto _____